



*Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.*

## **Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)**

**Modifica del 8 novembre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007<sup>1</sup> sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

*Art. 6 lett. a*

Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate nei casi seguenti:

- a. revoca di elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettere b–d<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>2</sup> concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni;

*Art. 12 cpv. 1, 2<sup>bis</sup> e 6*

<sup>1</sup> La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di territorio.

<sup>2bis</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 3 GHz	1,0
3 GHz e oltre	0,1

<sup>1</sup> RS 784.106

<sup>2</sup> RS 784.104

<sup>6</sup> La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mediante telecamere senza filo utilizzate come impianti accessori per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico è disciplinata dall'articolo 8 capoversi 2–6.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr